

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



3184- / 2016

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Cessione del
credito -
esistenza
del credito
ceduto -
onere della
prova

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - R.G.N. 103/2014
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - Cron. 3184
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Ud. 01/12/2015
- Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 103-2014 proposto da:

(omissis) A

RL (omissis) , in persona del legale rappresentante
 p.t. Sig.ra (omissis) , elettivamente
 domiciliata in (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa
 dall'avvocato (omissis) ; giusta procura
 speciale in calce al ricorso

2015
2371

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (omissis) SRL IN LIQUIDAZIONE , nella

persona del curatore dott. (omissis) ,
elettivamente domiciliato in (omissis) ,
presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 528/2013 della CORTE D'APPELLO
di PERUGIA, depositata il 28/10/2013, R.G.N. 461/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 4.12.2007 (omissis)
(omissis) a r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia il 24.10.2007 su ricorso del Fallimento " (omissis) s.r.l. in liquidazione", notificato il 24.10.2007, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 31.930,77, oltre interessi e spese del procedimento.
La prova scritta del credito azionato in via monitoria era costituita da una scrittura privata, contenente una cessione di credito intercorsa tra l'opponente (omissis) a r.l. ed un terzo, (omissis) (omissis), nella quale era presente il riconoscimento del debito oggetto di ingiunzione.
Deduceva l'opponente che il credito vantato dalla ricorrente doveva ritenersi estinto per intervenuta compensazione. Difatti, con la menzionata scrittura privata, il terzo (omissis) (che aveva nei confronti di (omissis) (omissis) a r.l. una rilevantissima esposizione debitoria) aveva ceduto a quest'ultima il proprio credito a sua volta vantato nei confronti di " (omissis) s.r.l. in liquidazione".
Si costituiva il Fallimento " (omissis) s.r.l. in liquidazione" chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 391/10, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
3. Proposto appello dal Fallimento " (omissis) s.r.l. in liquidazione", la Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 528 del 28.10.2013, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l'opposizione e condannava l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Rilevava la corte territoriale che incombeva sul cessionario l'onere di provare la sussistenza di un efficace negozio di cessione di credito e l'esistenza del credito ceduto, mentre il debitore ceduto non aveva alcun onere di contestare l'esistenza del credito, la cui cessione era avvenuta con un negozio alla cui stipulazione egli era estraneo.
4. Contro la decisione propone ricorso (omissis)
(omissis) a r.l., con atto affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento " (omissis) s.r.l. in liquidazione".

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 214 e 216 c.p.c. e 2702 c.c., nonché all'art. 1260 c.c. e all'art. 1988 c.c."

Deduce la società ricorrente che il Fallimento " (omissis) s.r.l. in liquidazione" non aveva mai sollevato contestazioni in relazione alla sussistenza e all'importo del proprio debito contratto con il cedente, né prima della cessione, né successivamente alla stessa. Il Fallimento si era, infatti, limitato ad affermare "l'improvatezza della provenienza della scrittura da (omissis)", senza articolare un formale disconoscimento. La Corte d'appello di Perugia, invece, aveva fondato la propria decisione sull'avvenuto disconoscimento, da parte del Fallimento, della sottoscrizione apposta dalla cedente (omissis) in calce alla scrittura privata, disconoscimento che onererebbe il cessionario, secondo la corte territoriale, di provarne l'autenticità. Rileva che, in ogni caso, prevenendo la scrittura privata da terzi, il Fallimento avrebbe potuto utilizzare esclusivamente lo strumento della querela di falso e non il disconoscimento, il quale presuppone che sia negata la sottoscrizione proveniente da uno dei soggetti del processo.

Il motivo è inammissibile poiché è privo di decisività e non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Invero, la Corte d'appello di Perugia, contrariamente all'assunto della società ricorrente, non ha posto a fondamento della decisione il disconoscimento della sottoscrizione apposta dalla cedente (omissis) in calce alla scrittura privata, bensì il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sulla cessionaria

(omissis) a r.l. di dimostrare

l'esistenza del credito ceduto vantato da (omissis) nei confronti di "(omissis) (omissis) s.r.l. in liquidazione", non essendo configurabile in capo a quest'ultima alcun onere di contestare l'esistenza del credito, ceduto con negozio al quale " (omissis) s.r.l. in liquidazione" era rimasta estranea.

La corte territoriale si è limitata ad osservare, nella parte narrativa della sentenza, che il Fallimento aveva (anche) reiterato la contestazione – non esaminata dal primo giudice – dell'autenticità della sottoscrizione del cedente nell'atto di cessione del credito, senza tuttavia affrontare la relativa questione in parte motiva, questione che era quindi rimasta del tutto estranea al contenuto motivazionale della sentenza impugnata.

6. Con il secondo motivo si denuncia *"violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. relativo alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato"*.

Ribadisce la società ricorrente che, nella specie, non era stata formulata alcuna istanza di formale disconoscimento della sottoscrizione apposta da (omissis), di modo che non poteva essere messa in dubbio la validità ed efficacia dell'atto di cessione. La sentenza impugnata era stata pertanto resa *ultra petita*, non potendo legittimamente la Corte d'appello di Perugia pronunciarsi sulla autenticità della sottoscrizione del cedente.

Il motivo è inammissibile.

Vanno al riguardo richiamate le argomentazioni espresse in riferimento al primo motivo di ricorso. La corte territoriale, come si è detto, non si è pronunciata in merito alla contestazione dell'autenticità della sottoscrizione della cedente, pur reiterata in appello dal Fallimento, esaminando in via esclusiva ed assorbente la questione inerente l'onere probatorio gravante sul cessionario e da questi non assolto, di modo che non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

7. Con il terzo motivo si denuncia *"violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1260 c.c. nonché dell'art. 645 e segg. c.p.c. relativi al riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo"*.

Sostiene la società ricorrente che, contrariamente all'assunto della corte di merito, di aver adempiuto all'onere di provare l'esistenza del credito ceduto, posto che l'avvenuta notifica della cessione tramite ufficiale giudiziario al debitore ceduto - non seguita da contestazioni di sorta se non per la prima volta in sede giudiziale - comportava una tacita accettazione da parte di (omissis) a r.l. integrante un vero e proprio riconoscimento di debito verso il nuovo debitore.

Il motivo è infondato.


La doglianza fatta valere dalla ricorrente trae fondamento nella tesi sostenuta da una parte della dottrina, secondo cui l'accettazione (nella specie, asseritamente tacita) della cessione del credito avrebbe natura di riconoscimento di debito. Tale posizione dottrinarina non trova tuttavia riscontro nella giurisprudenza, la quale è ferma nel ritenere che la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. svolga la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, e non valga ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito. Va, al riguardo, anzitutto richiamato il principio di diritto espresso nella sentenza menzionata dalla corte di merito (Cass. civ., sez. II, 27-02-1998, n. 2156), in forza del quale il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione, di modo che è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito. Inoltre, l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito; né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore sulla natura del credito ceduto - atteso che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore - o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere (Cass., sez. I, 18-12-2007, n. 26664).

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P. Q. M.




La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 2.900,00, di cui € 200.00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, l'1.12.2015.

Il Consigliere est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi1-8-FEB-2016.....
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

